



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 333-A/

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Scadenza e proroga dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Chiarimenti e disposizioni.

### ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

#### *1. Premessa*

Il 31 luglio 2020 è, come noto, la data prevista per la scadenza dello stato di emergenza nazionale dichiarato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 *ex art.* 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza del COVID-19.

Il Consiglio dei ministri, in data 29 luglio 2020, è nuovamente intervenuto in materia: per un verso, con la proroga del predetto stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020; per altro verso, con la deliberazione di un apposito decreto-legge recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*", poi emanato quale decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, in vigore dal medesimo 30 luglio.

Dal congiunto operare di tali determinazioni emergono importanti modificazioni del quadro complessivo, anche nelle parti afferenti ai temi della gestione e dello stato giuridico ed economico del Personale della Polizia di Stato o comunque impiegato negli uffici, reparti e istituti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Tale assetto, dunque, risulta mutato rispetto a come la normativa, onde fronteggiare il perdurante rischio epidemiologico fino al termine di scadenza dello stato di emergenza, suscitando la corale condivisione di tutte le componenti del Comparto, lo aveva delineato e per come, nel corso del tempo, numerose circolari lo avevano dettagliato e attuato<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> V., in particolare, oltre a quelle esplicative delle novità introdotte con i numerosi decreti-legge, relative leggi di conversione e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sempre nei limiti delle parti direttamente relative alla gestione del Personale o che indirettamente influiscono sul tema, le circolari n. 5842 del 28 febbraio 2020 della Direzione centrale per le risorse umane, n. 1596 del 22 febbraio 2020 della Direzione centrale di sanità, n. 2995 del 2 marzo 2020 della Direzione centrale per le risorse umane, n. 1300/20 del 6 marzo 2020 della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza; n. 3455 del 7 marzo 2020 d'ordine del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza; n. 3820 del 13 marzo 2020 del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza; n. 7184 del 13 marzo 2020 della Direzione centrale per le risorse umane; n. 7217 del 16 marzo 2020 della Direzione centrale per le risorse umane; n. 4164 del 19 marzo 2020 del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza; n. 4968 del 3 aprile 2020 della Direzione centrale per le risorse umane; n. 5035 del 6 aprile 2020 della Direzione centrale per le risorse umane; n. 5262 del 10 aprile 2020 della Direzione centrale per le risorse umane; n. 5918 del 30 aprile 2020 del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza; n. 3255 dell'8 maggio 2020 della Direzione centrale di sanità; n. 2247/20 del 20 maggio 2020 Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza; n. 7052 del 27 maggio 2020 d'ordine del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La presente circolare, al termine di un processo di approfondimento e, ancora una volta, di proficuo confronto, sul terreno esecutivo e su quello gestionale, innanzitutto con le altre componenti del Comparto, traccia un quadro aggiornato degli istituti in materia di gestione del Personale, dettando, ove necessario, le conseguenti disposizioni e raccomandazioni.

### **2. Istituti non più applicabili**

**A causa dell'intervenuta scadenza**, lo scorso 31 luglio, dell'efficacia delle sottese disposizioni normative, **i seguenti istituti non sono più applicabili dal giorno successivo a quello della presente circolare:**

- 1) **astensione facoltativa per sospensione scuole in caso di figli da 0 a 16 anni** *ex art. 25*, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 27 del 2020, nella parte in cui richiama le disposizioni del comma 6 (e, *in parte qua*, del connesso comma 7) del precedente art. 23, modificato poi anche dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- 2) **assenza dal servizio con equiparazione al ricovero ospedaliero** *ex art. 26*, comma 2, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 27 del 2020 e modificato poi dal citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 77 del 2020, prevista per i lavoratori dipendenti disabili gravi o particolarmente a rischio da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o da terapie salvavita;
- 3) **congedo straordinario speciale per temporanea dispensa dal servizio** *ex art. 87*, comma 6, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 27 del 2020 (v. circolare n. 4164 del 19 marzo 2020), previsto, anche ai soli fini precauzionali, per il Personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'esposizione a rischio;

in merito alle predette figure di assenza speciale, si ritiene opportuno precisare che le SS.LL. sono tenute, a partire dal giorno successivo a quello della presente circolare, a far sì che il Personale che ne risulta beneficiario si presenti regolarmente in servizio, salvo che ottenga, previa ordinaria istanza rivolta all'ufficio, reparto o istituto presso cui presta servizio, la fruizione di una delle figure di assenza legittima di cui, in ciascuna specifica situazione concreta, sussistano i presupposti (congedo ordinario, congedo straordinario o aspettativa, incluse le perduranti figure speciali per COVID-19);

- 4) **ferie solidali speciali** *ex art. 87*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (v. circolare n. 7052 del 27 maggio 2020); pertanto, il giorno della presente circolare è l'ultimo entro il quale la dichiarazione/proposta di cessione può ancora pervenire al dirigente del cedente per il seguito della procedura.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In merito a tale istituto, l'occasione della presente circolare risulta utile anche per precisare che, qualora, nelle more dell'accettazione o fruizione di giorni di congedo ordinario o riposo già oggetto di dichiarazione/proposta di cessione, sopraggiunga, per qualsiasi causa, la cessazione dal servizio del cessionario, non avrà luogo alcuna monetizzazione, bensì l'immediato e automatico "ritorno" nella sfera giuridica del cedente di tali giorni<sup>2</sup>, che potranno essere dal medesimo fruiti entro i termini originariamente previsti.

Diversa è la posizione<sup>3</sup> dell'istituto del **congedo straordinario speciale per sospensione scuole** *ex art. 25*, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 27 del 2020, nella parte in cui richiama le disposizioni dei commi 1, 2, 4 e 5 (nonché, *in parte qua*, del connesso comma 7) del precedente citato art. 23: per espressa previsione legislativa, infatti, esso risulta **applicabile fino al 31 agosto p.v.**

### 3. Istituti ancora applicabili

Sono, invece, ancora applicabili, a tempo indefinito o fino alla data per ciascuno indicata, i seguenti istituti e criteri applicativi:

- 1) **lavoro agile** *ex art. 263* del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 77 del 2020, per il quale a tutt'oggi continua ad essere integralmente valida la **circolare n. 3820 del 13 marzo 2020**, ad eccezione della nuova scadenza, esplicitamente prevista dalle citate disposizioni di legge nel **31 dicembre 2020**<sup>4</sup>;
- 2) **diritto di accesso al lavoro agile** per lavoratori dipendenti disabili gravi o con persona disabile grave nel nucleo familiare (ferma restando la condizione di compatibilità tra le caratteristiche della prestazione e la modalità agile di suo espletamento) *ex art. 39* del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 27 del 2020, espressamente individuato tra le disposizioni prorogate nell'efficacia fino al **15 ottobre 2020** dal citato decreto-legge n. 83 del 2020 (v. spec. art. 1, comma 3, e connesso Allegato 1, n. 14);
- 3) **congedo straordinario speciale**, *ex art. 87*, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 27 del 2020 (v. la citata circolare n. 4164 del 19 marzo 2020), a norma del quale, per i "*dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", le ivi previste tipologie di assenza dovute al

<sup>2</sup> Non v'è dubbio, infatti, che l'oggetto della cessione non possa mai avere sostanza pecuniaria, neanche indirettamente, alla luce del senso stesso dell'istituto delle ferie solidali.

<sup>3</sup> Oltre che dell'incremento temporaneo dei giorni di **permesso di cui alla legge n. 104 del 1992** disposto dall'art. 24, comma 1, citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 27 del 2020, modificato dal citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 77 del 2020, che è **scaduto già il 30 giugno u.s.**

<sup>4</sup> Gli ulteriori contenuti aggiunti dal medesimo art. 263 con riferimento alle (altre) Pubbliche Amministrazioni, infatti, non risultano applicabili nell'ordinamento del Personale della Polizia di Stato, in quanto incompatibili alla stregua del noto principio di specificità di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 e con la derivante applicazione eccezionale e temporanea dell'istituto al predetto Personale.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

COVID-19<sup>5</sup> sono equiparate “*al periodo di ricovero ospedaliero*”. Tale disposizione, fin dalle origini **priva di specifici limiti temporali di applicabilità**, per il noto principio di specialità non era applicabile, fino al 31 luglio u.s., al Personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, in base a più favorevole disciplina affidata al successivo comma 7, beneficiava di una figura di congedo speciale del tutto nuova. Orbene, l'intervenuta caducazione del comma 7 determina ora l'applicabilità anche al Personale del Comparto del predetto comma 1, non identico nei contenuti all'altro: in particolare, se non è più vigente l'esclusione di tali giorni di assenza dal computo dei giorni previsti dall'art. 37, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è pur sempre possibile utilizzare la figura generale del congedo straordinario/aspettativa per malattia/ricovero ospedaliero;

- 4) **i criteri applicativi** dettagliati dalla citata **circolare n. 5918 del 30 aprile 2020**, relativa alle nuove misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dal d.P.C.M. del 26 aprile u.s., nel quadro della graduale ripresa delle attività ordinarie (**c.d. fase 2**): le SS.LL. dovranno continuare ad attenersi ad essi, che sono ancora validi anche nella vigenza del d.P.C.M. 7 agosto 2020 (che, nell'alveo della medesima c.d. fase 2, è il sesto decreto adottato ai sensi dei decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020). Pertanto:
- in primo luogo, gli *ambienti di lavoro* continuano a dover essere organizzati al fine di assicurare il *distanziamento sociale*, secondo i parametri definiti dalla circolare n. 3255 dell'8 maggio 2020 della Direzione centrale di Sanità. Le SS.LL. sono chiamate, in tale contesto, ad avvalersi, nella misura più ampia possibile, di tutti gli spazi e di tutte le postazioni di lavoro comunque a disposizione di ogni ufficio o, più in generale, dell'Amministrazione, in

---

<sup>5</sup> In merito, l'evoluzione del quadro giuridico nel mentre verificatasi anche sul punto richiede un breve riepilogo. Il citato comma 1 dell'art. 87 allude, oltre che alle *assenze per malattia (COVID-19)*, a quelle per “[...] *quarantena con sorveglianza attiva* o [...] *permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva*”, figure oggi delineate e sub-articolate, con individuazione della casistica di applicazione, come segue (restano, naturalmente, salve le determinazioni delle Autorità nazionali competenti, in particolare a modificazione o integrazione dei sottostanti elenchi di Stati o territori):

1) “*quarantena precauzionale*”, della durata di 14 giorni (art. 1, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 19 del 2020), da applicarsi ai “*soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva*”;

2) “*quarantena con sorveglianza attiva*”, della durata di 14 giorni (art. 1, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020), da applicarsi alle “*persone risultate positive al virus*”;

3) “*sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario*”, della durata di 14 giorni (art. 6 del d.P.C.M. 7 agosto 2020 - vigente dal 9 agosto 2020 al 7 settembre 2020): da applicarsi alle “*persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche*” (N.B.: Elenco C: Bulgaria, Romania; Elenco D: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay; Elenco E: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco; Elenco F: a decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana; a decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia).





# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ciascuna realtà territoriale, inclusi quelli temporaneamente non utilizzati, rammentando che le SS.LL., nell'introdurre, caso per caso, le misure specifiche, vorranno tenere in particolare considerazione la necessità di limitare i rischi di contagio non soltanto *tra operatori*, bensì anche *tra operatori e terzi*;

- in subordine, laddove l'applicazione delle misure di cui sopra non risultasse sufficiente ad eliminare del tutto situazioni di distonia rispetto al quadro di riferimento delineato dalla Direzione centrale di Sanità, persiste la necessità di orientare, con i principi di flessibilità richiesti dall'emergenza sanitaria ancora in atto e con il sostegno, sensibile e responsabile, che le OO.SS. hanno già pienamente garantito, le *programmazioni settimanali* di tutti i servizi concretamente interessati, secondo i seguenti criteri:

- o per un verso, attraverso l'adozione di moduli organizzativi ispirati alla "*logica dell'alternanza*", già enunciata in precedenti circolari, da realizzarsi:

- *con orari di lavoro per servizi non continuativi*, articolati con *turnazione giornaliera su due o tre quadranti, per 5 o 6 giornate lavorative settimanali*, ovvero, se necessario, a giorni alterni;
- ove occorra, con la diversificazione della *tipologia di impiego* (interno o esterno).

Entrambe le opzioni sono sempre compatibili con la possibilità di ricorrere alla prestazione di *lavoro straordinario, programmato o emergente*, e con valutazione dell'opportunità di ricorso all'*orario flessibile*;

- o per altro verso, in subordine, con il ricorso al *lavoro agile*, per come sopra delineato;
- infine, restano ferme le indicazioni già fornite in merito alla sempre sussistente possibilità di consentire la fruizione del *congedo ordinario*, così come il ricorso agli istituti, ordinari e speciali (limitatamente a quelli di perdurante applicabilità), del *congedo straordinario* e di *ogni altra figura di assenza legittima*, in un'ottica di costante attenzione e sensibilità nei riguardi delle esigenze, anche di natura familiare, che il Personale dovesse rappresentare.

Richiamando l'attenzione sulla necessità che l'applicazione dei criteri ora indicati sia ispirata a principi di gradualità in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica e delle misure che dovessero essere ulteriormente adottate e confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare completa diffusione tra il Personale dipendente della presente circolare e assicurarne puntuale applicazione.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli  
*f. Gabrielli*

*[Handwritten signature]*